SENT. NR. 153/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Marco CATALANO	Presidente f.f.
Riccardo PATUMI	Consigliere
Francesco LIGUORI	I Referendario

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al 46741 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

Massimo PELLICELLI, nato a Parma il 9 giugno 1963 C.F. PLLMSM63H09G337N

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale:

voglia la Sezione Giurisdizionale adita condannare il Rag. Massimo ***PELLICELLI*** *(C.F. PLLMSM63H09G337N), nato a Parma (PR) il 9 giugno 1963, residente in Sorbolo Mezzani (PR), via Giacomo Matteotti - Sorbolo n.*

28 int. 1, con domicilio digitale sulla p.e.c. pellicellimassimo@legalmail.it, nella sua qualità di curatore, in carica dal 5 novembre 2007 sino alla revoca intervenuta il 21 luglio 2020, per il fallimento della Società Friogel S.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale Fallimentare di Parma n. 16 del 7 aprile 1999 e chiuso con il decreto del 4 settembre 2024, al risarcimento del danno erariale di euro ***79.386,04****, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, patito dal Ministero della Giustizia, a titolo di esborsi ai sensi degli artt. 2 s.s. della l. 89/2001.*

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio il PELLICELLI davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che era iniziata attività istruttoria a seguito del ricevimento e dell'acquisizione di numerosi decreti pronunciati dalla Corte civile di appello di Bologna, che hanno condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di significative somme, maggiorate di interessi e spese legali, a titolo di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi degli artt. 2 e s.s. della legge n. 89/2001, con riguardo al fallimento Friogel S.r.l. dichiarato dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 16 del 7 aprile 1999 e chiuso il 4 settembre 2024.

I decreti della Corte di appello intervenuti sono quelli di seguito indicati: **1)** decreto n. 3035/2024 del 18 novembre 2024, relativo al procedimento R.g. n. 943/2024 V.G., in favore della Packtecnica S.r.l.; **2)** decreto n. 267/2025 dell'8 febbraio 2025, relativo al procedimento

R.g. n. 1099/2024 V.G., in favore della S.A.C.A.M. S.r.l.; **3)** decreto n. 2615/2024 del 26 settembre 2024, relativo al procedimento R.g. n. 849/2024 V.G., in favore della Coam Industrie Alimentari S.p.a.; **4)** decreto n. 3009/2024 del 9 novembre 2024, relativo al procedimento R.g. n. 959/2024 V.G., in favore della Morgante S.r.l.; **5)** decreto n. 3007/2024 del 9 novembre 2024, relativo al procedimento R.g. n. 965/2024 V.G., in favore della Lucart S.p.a.; **6)** decreto n. 3172/2025 del 30 novembre 2024, relativo al procedimento R.g. n. 997/2024 V.G., in favore della Cesare Fiorucci S.p.a.; **7)** decreto n. 3225/2024 del 7 dicembre 2024, relativo al procedimento R.g. n. 978/2024 V.G., in favore della Nordfrigo S.n.c.; **8)** decreto n. 3317/2024 del 31 dicembre 2024, relativo al procedimento R.g. n. 1068/2024 V.G., in favore del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - Organizzazione di produttori Soc. Coop. a r.l.; **9)** decreto n. 2541/2024 del 19 settembre 2024, relativo al procedimento R.g. n. 841/2024 V.G., in favore di Italsempione S.p.a e della Piazza Peppino S.r.l.; **10)** decreto n. 389/2025 del 21 febbraio 2025, relativo al procedimento R.g. n. 1025/2024 V.G., in favore di Salumifici Granterre S.p.a.; **11)** decreto n. 462/2025 del 6 marzo 2025, relativo al procedimento R.g. n. 19/2025 V.G., in favore di A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.a. unipersonale; **12)** infine, decreto n. 846/2025 del 23 aprile 2025, relativo al procedimento R.g. n. 7979/2025 V.G., in favore di Jais S.r.l.

Il tutto aveva causato un esborso riconnesso alla tardività che ha caratterizzato la procedura di fallimento della Friogel per euro **84.059,76** a lordo delle ritenute fiscali e degli accessori.

Dalla istruttoria della Procura emerge che il 7 aprile 1999 il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della società Friogel S.r.l. e nominava curatore della procedura il Rag. William Bizzi, il quale tuttavia decedeva prematuramente in data 13 ottobre 2007; cosicché a mezzo del decreto del 5 novembre 2007 il Tribunale di Parma nominava il convenuto Massimo Pellicelli il cui incarico veniva revocato con decreto del Tribunale del 21 luglio 2020.

In data 29 agosto 2020, pur in assenza della documentazione in possesso del precedente curatore, il nuovo curatore presentava la richiesta relazione sulle condizioni della procedura dalla quale era possibile evincere che il primo curatore nominato e poi deceduto, Rag. Bizzi, aveva compiuto la gran parte delle attività sino a quel momento svolte: eseguito le operazioni di liquidazione di tutte le attività di pertinenza della procedura; avviato numerose cause revocatorie nei confronti di diversi Istituti Bancari e fornitori; effettuato un primo riparto parziale, con il quale erano stati soddisfatti i crediti prededucibili e privilegiati.

Dopo il decesso del Rag. Bizzi, il Rag. Massimo Pellicelli si limitava ad attendere la definizione delle cause revocatorie avviate dal suo predecessore, a liquidare i compensi dei professionisti, nonché a rimborsare le spese di lite in caso di soccombenza.

Pur essendo la sua attività limitata a quanto detto, diverse posizioni di credito non erano liquidate dal Pellicelli, nonostante i vari solleciti (anche risalenti) ricevuti.

Infine, il nuovo curatore Benassi, come riportato nelle relazioni

periodiche fornite, provvedeva con quanto di propria competenza, presentando il rendiconto finale della procedura *ex* art. 116 l. fall. in data 24 aprile 2024, approvato il 22 maggio 2024; cosicché il Tribunale approvava e rendeva esecutivo il riparto finale reso in data 19 luglio 2024. All'esito dei riparti effettuati, in data 28 agosto 2024, era presentata istanza per la chiusura del fallimento, dichiarato chiuso il 4 settembre 2024.

La Procura regionale, ritenendo che gli esborsi del Ministero della Giustizia erogati a titolo di equa riparazione costituissero danno erariale, per l'importo determinato in euro 79.386,04 notificava invito a dedurre, a fronte del quale non erano depositate deduzioni, e, di poi, provvedeva a citare il convenuto.

Alla udienza del 16 settembre 2026, con l'assistenza del segretario dott. Tiberi Enrico, dopo la relazione del magistrato, sentito il P.R. nella persona del dott. Antonio Senatore, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Va premesso che ai sensi del D.M. 110 del 2023 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) il presente atto viene redatto in capitoli.

CONTUMACIA

In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato alla sua PEC professionale in data 30/03/2026 alle

ore 12:11:47 (Ricevuta di avvenuta consegna il giorno 30/03/2026 alle ore 12:11:47 (+0200) il messaggio "Corte dei Conti - Notificazione atti giudiziari a mezzo PEC - GIUDIZIO N. 46741 - RESPONSABILITA' - MERITO" proveniente da "emiliaromagna.procura@corteconticert.it" ed indirizzato a "pellicellimassimo@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione) e non costituitosi in giudizio.

QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA

Anzitutto, è evidente che il Rag. Pellicelli fosse titolare di un rapporto di servizio con l'Amministrazione della Giustizia e per essa esercisse un *munus pubblicum*, in virtù del suo ruolo di curatore per il fallimento della Friogel S.r.l. nominato mediante il decreto del Tribunale fallimentare di Parma del 5 novembre 2007.

Ai sensi dell'art. 30 della l. n. fall. (*ratione temporis* rilevante per la vicenda), il r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, il curatore nominato da parte del tribunale fallimentare riveste la qualifica di pubblico ufficiale e, come precisa il successivo art. 31, ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare, compie le operazioni inerenti alla procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori per le funzioni attribuite.

Il curatore fallimentare, dunque, agisce in norme e per conto dell'Amministrazione della Giustizia, secondo una relazione organica non occasionale, che lo rende a tutti gli effetti titolare di un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione della Corte dei Conti per le negative conseguenze economico-patrimoniali derivanti per l'erario (in

questi termini, tra molte, v.d.s. Corte dei Conti, Sez. Giur. Emilia – Romagna, n. 150 del 4 maggio 2021 e n. 170 del 16 novembre 2016).

ELEMENTO SOGGETTIVO

Non è controvertibile la sussistenza dell'elemento costitutivo della responsabilità amministrativa, rappresentato dall'illeceità/anti-doverosità della condotta stanti le reiterate e gravi violazioni degli obblighi derivanti dalle proprie funzioni da parte del curatore Pellicelli.

Gli artt. 33 e s.s. della l. fall. impongono numerose attività propositive legate alla corretta gestione della procedura a carico del curatore fallimentare, rispetto alle quali l'art. 38 della stessa legge prevede un obbligo di diligenza, in mancanza della quale, in virtù di quanto previsto dal precedente art. 37, il tribunale procede con la revoca dell'incarico.

Con riferimento al caso di specie le circostanze richiamate in fatto ed oggetto di acquisizione da parte della Procura regionale denotano una conclamata violazione degli obblighi connessi all'esercizio del Rag. Pellicelli, sintetizzate nel provvedimento di revoca dell'incarico adottato dal Tribunale fallimentare di Parma in data 21 luglio 2020, peraltro, rimasto privo di ogni contestazione da parte del convenuto.

Inoltre, denota la conclamata violazione dei doveri di servizio gravanti sul curatore quanto accaduto successivamente alla revoca disposta, come la mancata predisposizione della relazione finale per il Trib. fallimentare ed ancora la mancata consegna della documentazione del fallimento al nuovo curatore, che ha reso necessario avviare un'azione monitoria *ex* artt. 633 del cod. civ. ed una successiva azione esecutiva

con accesso tramite Ufficiale Giudiziario presso lo studio professionale del convenuto.

Dagli atti acquisiti emerge che il Rag. Pellicelli è stato in gran parte inerte nel corso della durata pluriennale del suo Ufficio: non ha provveduto ai riparti e alla chiusura della procedura; non ha fornito le necessarie comunicazioni periodiche; non ha seguito gli inviti formali del giudice delegato, non comparendo in modo ingiustificato alle udienze ove era stato convocato; non ha tenuto una contabilità ordinata e completa; non ha aggiornato dopo l'anno 2010 il registro di cui all'art. 38 della l. fall.; non ha conservato la documentazione necessaria per provare il credito I.v.a. per euro 34.089,00 a discapito dalla massa dei creditori.

I gravi inadempimenti configuratisi si rivelano corredati dall'elemento soggettivo costitutivo della responsabilità amministrativa atteso l'atteggiamento doloso e costantemente omissivo da parte del convenuto. Egli, nel corso del periodo di tempo in cui è stato curatore nulla ha effettuato, né ha risposto ai solleciti del giudice delegato, non presentandosi alle convocazioni del tribunale fallimentare in camera di consiglio, così integrando il dolo omissivo, non compiendo atti che aveva l'obbligo di compiere per motivi di giustizia.

In definitiva, ha adottato un comportamento cosciente e volontario che dato il profilo professionale, configura una condotta omissiva che è anche soggettivamente dolosa anche alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione a SSUU - Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014: *In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo*

eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali:

a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;

b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;

c) la durata e la ripetizione dell'azione;

d) il comportamento successivo al fatto;

e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;

f) la probabilità di verificazione dell'evento;

g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;

h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).

Ebbene, la cosciente e volontaria omissione di qualsiasi atto, anche dopo i solleciti, l'essere il convenuto non un agente medio, ma un agent modello, inducono a ritenere configurato l'elemento soggettivo doloso.

DANNO

Quanto al danno cagionato, il Collegio concorda con la valutazione dell'ufficio requirente.

Il valore complessivo delle somme liquidate è pari ad euro 84.059,76, calcolato sulla base dei singoli mandati di pagamento e dei bonifici

eseguiti, al lordo delle ritenute fiscali e degli accessori riconosciuti dai decreti pronunciati. Esso, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo, costituisce il danno erariale, trattandosi di una somma che non sarebbe stata sborsata dal Ministero della Giustizia ove la procedura si fosse conclusa nel termine ragionevole di 6 anni.

Tuttavia, non tutto il ritardo maturato (18 anni) e, dunque, non tutto il danno erariale conseguente, appare causalmente riferibile alla condotta del curatore Rag. Pellicelli.

Il primo anno di ritardo rispetto alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo fallimentare del 28 marzo 2020 è da ricondurre causalmente all'operato del primo curatore fallimentare, Rag. William Brizzi, in quanto al 13 ottobre 2007, data di cessazione dell'incarico di quest'ultimo a causa del suo prematuro decesso, la procedura fallimentare aveva sforato di un anno il termine ragionevole di durata pari a 6 anni.

Tutto il rimanente ritardo, sia quello maturato durante il periodo di attività come curatore del Rag. Pellicelli (13 anni), sia quello maturato successivamente durante l'operato del Rag. Benassi (4 anni), deve essere causalmente imputato all'operato del medesimo Rag. Pellicelli, così come il costo patito dall'Amministrazione della giustizia in conseguenza di quest'ultimo a titolo di esborso per equa riparazione.

La condotta gravemente inadempiente del Pellicelli ha comportato, dapprima, la nomina di un nuovo curatore, il Rag. Benassi, ed infine, ha condizionato significativamente l'attività di quest'ultimo e le relative tempistiche.

Più in particolare, le gravi mancanze che hanno caratterizzato il prima ed il dopo la revoca dell'incarico del Pellicelli (ad esempio la mancata consegna della documentazione del fallimento, che ha reso necessaria l'avvio di una procedura di ingiunzione, prima, ed esecutiva, poi) inducono a ritenere che anche il rimanente ritardo maturato per la definizione della procedura (di 4 anni), durante il periodo che vedeva come curatore il Rag. Benassi e sino alla chiusura della procedura al 4 settembre 2024, debba essere ritenuto riferibile dal punto di vista causale alla condotta del Rag. Pellicelli.

Compiendo un calcolo di proporzioni e percentuali, al Rag. Pellicelli sono rimproverabili 17 dei 18 anni di ritardo, dunque, il 94,44% del ritardo complessivo maturato, cosicché anche il 94,44% dell'esborso complessivo sostenuto dal Ministero della Giustizia, pari al danno erariale, deve essere messo in carico del medesimo Pellicelli, il cui valore ammonta ad euro 79.386,04 (euro 84.059,76 pari al valore dell'esborso moltiplicato per 0,9444 = 79.386,037344 = 79.386,04 arrotondato al secondo decimale).

La somma da imputare a titolo di danno erariale al Rag. Pellicelli di euro 79.386,04 merita poi la rivalutazione monetaria e la maggiorazione con interessi al saggio legale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto da

Procuratore Regionale nei confronti di PELLICELLI, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto lo condanna al risarcimento del danno erariale di euro 79.386,04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, a favore del Ministero della Giustizia;

b) condanna PELLICELLI a pagare, in favore dell'erario le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 16 settembre 2026.

IL PRESIDENTE ed ESTENSORE

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 02 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente